Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa per i clienti

Anno XXI - N. 6 - Novembre/Dicembre 2017

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Paolo Decaminada

SCADENZE! SCADENZE!

16 NOVEMBRE giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi;
- Versamento ritenute locazioni brevi;
- **UNICO 2017**: pagamento rate imposte-saldo 2016 e 1° acconto 2017 (soggetto con part.IVA)
- Autoliquidazione INAIL (quarta rata)

20 NOVEMBRE lunedì

- Contributi ENASARCO (terzo trimestre)

27 NOVEMBRE lunedì

- Elenchi intrastat: mensili

30 NOVEMBRE giovedì

- **UNICO 2017**: pagamento rate imposte saldo 2016 e 1° acconto 2017 (soggetto senza part. IVA)
- ACCONTI IMPOSTE IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP: versamento 2ª rata di acconto per l'anno 2017
- Imposta cedolare secca
- Imposte sostitutive
- ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA: versamento prima rata (60%)
- ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE: versamento prima rata (60%)
- Contributo IVS artigiani e commercianti: 2° acconto

18 DICEMBRE lunedi

- Versamento unificato tributi e contributi
- IMIS e TASI: versamento a saldo

27 DICEMBRE mercoledì

- IVA: Versamento acconto dichiarazione annuale 2017
- Elenchi intrastat: mensili



SPESOMETRO: bullismo fiscale

Per la prima volta nella nostra vita professionale ci siamo imbattuti addirittura nella proroga postuma. Prima annunciata, magari da un qualche comunicato stampa, e, poi, promulgata con un D.P.C.M. a termine ormai largamente scaduto.

Un delirio di scadenze, rinvii, proroghe e controscadenze che ha obbligato tutti noi a inseguire l'adempimento.

Anche le imprese, e non solo gli studi professionali hanno dovuto fare i conti con i disservizi causati dal blocco del sito internet dell'agenzia delle Entrate. Sono tantissimi che scrivendo sui social network, raccontano l'odissea dello spesometro. "Dopo lunghe giornate di lavoro e pause pranzo saltate - racconta una "impiegata disperata" - riesco a trasmettere lo spesometro martedì 26 alle ore 9.30. Il sistema dice "file preso in carico" e di seguire l'andamento dal monitoraggio. Fino alle 12.30 dello stesso giorno me lo dà in elaborazione e dal pomeriggio addirittura inesistente. Il numero verde è perennemente occupato e le mail non si possono trasmettere. Qualcuno dovrà dare una risposta ai contribuenti".

Oltre ai de^liri dell'Agenzia delle Entrate sui rinvii e proroghe si è messa anche la SOGEI.

Da quando il sito per l'invio telematico è stato ripristinato dopo il "crasch", molti hanno segnalato la lentezza del sistema. "In attesa delle ricevute dello spesometro: la 1 di 4, 10 minuti....facendo una piccola moltiplicazione finisco nel 2050 lo spesometro del 2017", scrive una professionista su Facebook. Anche su Twitter chi cerca l'#hashtag spesometro trova



storie di ordinaria esasperazione: "Ho file in elaborazione da due giorni, non è possibile lavorare così", segnala un utente. Qualcuno ironizza: "Oggi giornata mondiale della rassegnazione, per festeggiare tenterò per la 15esima volta di spedire lo #spesometro"; "Mi fate sapere se per mandare #spesometro devo chiamare il Mago Silvan?"; "Lo spesometro sembra uno schetch di Proietti". Dopo aver tentato di trasmettere i dati, è apparsa sulla schermata del pc una scritta che avvisava:

"Gentile utente, purtroppo in questo momento il numero di connessioni è superiore a quelle che il servizio riesce a gestire. Ci scusiamo per l'inconveniente e la invitiamo a riprovare tra qualche minuto". Problemi anche per chi ha tentato di comunicare con il call center telefonico. E sul tema è arrivato - sempre via social network - anche il commento della parlamentare Giorgia Meloni, che ha definito l'adempimento "bullismo fiscale".

> PIERGIORGIO FRIZZERA Organizzazione & Sistemi srl

SPESOMETRO: bullismo fiscale

- ACCONTI D'IMPOSTA 2017
- ACCONTO IVA 2017
- CREDITO IVA ANNUALE/TRIMESTRALE: rimborso-compensazione
- IPER AMMORTAMENTI: proroga
- INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
- INAIL: comunicazione ai fini statistici e informativi
- MODELLI INTRASTAT: novità 2018
- TASSA AIRBNB: affitti brevi
- ROTTAMAZIONE: ecco il bis



RASSEGNA STAMPA: sintesi

In arrivo la riduzione del cuneo fiscale

Appare molto probabile l'annunciata riduzione del cuneo fiscale: il Governo sarebbe infatti intenzionato ad introdurre una decontribuzione nella misura del 50 per cento per i primi tre anni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con giovani under 35. Tale incentivo potrebbe essere accompagnato dall'integrale esonero contributivo sul lavoro stabile, previsto per tre anni in caso di assunzione di studenti che, presso il medesimo datore, abbiano svolto un periodo di formazione "on the job". Entrambe le misure potrebbero essere inserite nel disegno di legge di Bilancio 2018.

(Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2017, pag. 2)

Per circa 175mila Srl scatterà l'obbligo del revisore

Sulla base dei dati elaborati da Infocamere per il Sole 24 Ore, potrebbero essere circa 175mila le srl che – per effetto della legge-delega contenente la riforma del diritto fallimentare – potrebbero essere tenute a munirsi di un revisore. La norma, infatti, prevede che l'obbligo scatti nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati i due mi-

consecutivi siano stati superati i due milioni di euro di ricavi o di attivo oppure 10 dipendenti. Sono invece esonerate le società che per tre esercizi consecutivi non superano questi requisiti. Critica Confindustria, che vede in questo nuovo obbligo un incremento dei costi per l'impresa.

(Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2017, pag. 2)

In arrivo i primi 70 Isa

Stanno per essere completati i primi 70 Indicatori sintetici di affidabilità (Isa), destinati a sostituire gli studi di settore quali strumenti di accertamento sintetico: lo ha sottolineato nel corso di una audizione in Commissione Finanze a Montecitorio l'amministratore delegato di Sose, Vieri Ceriani.

Per l'anno prossimo, poi, è previsto il varo di altri 83 indicatori, i quali interesseranno oltre due milioni di contribuenti. Il lavoro – ha concluso Ceriani - "sta procedendo secondo i tempi previsti in stretta collaborazione con l'agenzia delle Entrate e con Sogei". (Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2017, pag. 27)

Subito applicabili le nuove regole sulla detrazione lva

Per effetto della "manovrina" della scorsa primavera (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla (legge 21 giugno 2017, n. 96) sono stati ridotti i termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva: da due anni e quattro mesi a soli quattro mesi.

ACCONTI D'IMPOSTA 2017

Il giorno **30 novembre 2017** scade il termine di versamento del secondo acconto d'imposta per l'anno 2017

BASE DI CALCOLO: la misura complessiva dell'acconto annuale dovuto è:

- 100% per IRPEF;
- 100% per IRES;
- 100% per IRAP.

Le percentuali come sopra esposte devono essere calcolate sull'imposta dovuta nel 2016. L'importo della seconda rata è determinato sottraendo dall'acconto complessivo l'importo della prima rata.

VERSAMENTO NON DOVUTO: quando il rigo di riferimento non supera euro 52,00 (per IRPEF e IRAP) e euro 21,00 (per IRES).

RIDUZIONE DELL'ACCONTO: permane la facoltà di calcolare l'acconto sulla base del minor reddito previsto per il 2017.

VIOLAZIONI-SANZIONI-INTERESSI: è prevista la sanzione per omesso, ritardato o insufficiente versamento pari al 30%, con le riduzioni previste dall'art. 13 del Dlgs. nr. 472/97 in vcaso di ravvedimento operoso.

Si ricorda inoltre che il 30 novembre 2017 scade il termine per il versamento del secondo acconto del contributo INPS gestione separata, da versare nella stessa misura del primo e relativo a quei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e non sono provvisti di autonoma cassa previdenziale.

IMPOSTA	MODELLO	RIGO RIFERIMENTO	CALCOLO ACCONTO	
PERSONE FISICHE				
IRPEF IRAP CONTRIBUTO INPS	REDDITI PF 2017 IRAP 2017	RN34 IR21	100% meno prima rata 100% meno prima rata	
GESTIONE SEPARATA	REDDITI PF 2017	RE23 RE25	9,60% per i soggetti al 24% 10,29% per i soggetti al 25,72%	
SOCIETA' DI PERSONE				
IRAP	IRAP 2017	IR21	100% meno prima rata	
SOCIETA' DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI E NON COMM.LI				
IRES	REDDITI SC 2017 REDDITI ENC 2017 IRAP 2017	RN 17 RN 28 IR21	100% meno prima rata	

Acconto cedolare secca

Da ricordare che per i contribuenti che hanno optato per la "cedolare secca" vi è l'obbligo di versamento dell'acconto entro il 30 novembre con le seguenti modalità:

- Il 60% del 95% del dovuto per i contribuenti che hanno versato il primo acconto (contratti in corso al 31 maggio o scaduti e risolti entro stessa data);
- Il 95% del dovuto per chi versa in unica rata (contratti decorrenti dal 1 giugno o se il primo acconto risultava inferiore a euro 257,52)
- Nulla se il contratto decorre dal 1 novembre in poi.

Da ricordare nel calcolo dell'acconto

Nel calcolo dell'acconto 2017 si devono poi tenere in considerazione delle modifiche intervenute nell'anno corrente d'imposta come ad esempio:

- deduzione forfettaria distributori carburante: per il calcolo dell'acconto 2017 queste deduzioni non andranno prese in considerazione;
- 2) in presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l'acconto Irpef per

- l'anno 2017 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);
- 3) per i soggetti che hanno effettuato investimenti in beni materiali strumentali nuovi nel 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (maxi ammortamento): l'acconto 2017 va calcolato senza tener conto delle disposizioni dei commi 91 e 92 della Legge n. 208/2015. È necessario quindi rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di tali beni;
- per le variazioni intervenute in materia di ACE nel 2017, la determinazione dell'acconto dovuto è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il coefficiente dell'1,6%;
- 5) per il calcolo dell'acconto 2017 in materia di IRES, va tenuto conto della diminuzione dell'aliquota dal 27,5% del 2016 al 24% a partire dal 1 gennaio 2017.

FAUSTO DEMOZZI Studio Demozzi



ACCONTO IVA 2017

L'acconto IVA per l'anno 2017 deve essere versato **entro il 27 dicembre 2017**. La percentuale stabilita come per lo scorso anno è dell'88% e viene così applicata:

CONTRIBUENTI MENSILI				
Metodo storico				
88% dell'IVA a debito mese dicembre 2016 (rigo VH12)				
Da trimestrale a mensile 1/3 dell'88% dell'IVA a debito del IV trimestre 2016 (rigo VL38-VL36+Acconto)				
Metodo previsionale				
88% dell'IVA che si prevede di versare per il mese di dicembre 2017				
Metodo ex art. 3 d.l. n. 477/93				
100% dell'IVA relativa alle operazioni effettuate dal 1° al al 20 dicembre registrate e non, dedotta l'IVA sugli acquisti annotati nello stesso periodo				

Gli importi vanno determinati al lordo dell'acconto 2016.

La scelta tra i tre metodi può essere fatta tenendo conto del vantaggio economico che ne deriva senza alcuna condizione.

VERSAMENTO MINIMO

Non si versa se l'importo risultante è inferiore ad euro 103,29.

Non è dovuta la maggiorazione dell'1% per i contribuenti trimestrali.

Il codice da utilizzare per il versamento è il 6013 per i contribuenti mensili e il 6035 per quelli trimestrali

SOGGETTI ESONERATI

- Soggetti che nel periodo di riferimento dell'anno 2016 si trovavano a credito (senza considerare il pagamento dell'acconto);
- Soggetti che hanno iniziato l'attività nell'anno in corso;
- Soggetti che hanno cessato l'attività prima del 30.11.2017, se mensili o prima del 30.09.2017, se trimestrali;
- I contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- I produttori agricoli esonerati;
- I soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale;
- Le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- I raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;



- Gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva;
- I contribuenti che adottano il regime dei "minimi" e "forfetari".

SANZIONI

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto comporta una sanzione del 30% dell'imposta non versata, con la possibilità del ravvedimento operoso:

- entro 14 giorni con sanzione 1%
- da 15 a 30 giorni con sanzione 1,5%;
- entro 90 giorni 1,67%;
- entro 1 anno 3,75%.

Vanno sempre calcolati gli interessi di mora, attualmente allo 0,1%.

FAUSTO DEMOZZI Studio Demozzi

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Con le nuove regole potranno peraltro sorgere problemi per le fatture relative alle operazioni effettuate in dicembre, che saranno fatturate in gennaio: in particolare, per le fatture datate 2017 e ricevute dal cliente prima del 16 gennaio la detrazione potrà essere esercitata nella liquidazione del 16 gennaio. (Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2017, pag. 25)

Bonus ricerca anche per gli enti no profit

Del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (introdotto dal D.L. n. 145/2013) possono usufruire anche gli enti del Terzo Settore – quali ad esempio associazioni e fondazioni – per le attività di natura commerciale eventualmente esercitate.

Tale possibilità è stata confermata anche recentemente dall'Agenzia delle Entrate. Non di rado, poi, all'ente no profit vengono commissionate attività di ricerca da parte di committenti esterni (che possono anche essere enti profit).

(II Sole 24 Ore, 9 ottobre 2017, pag. 21)

Iva del primo trimestre 2017, in arrivo gli "inviti" a pagare

L'Agenzia delle Entrate sta inviando delle lettere nelle quali si "invitano" i contribuenti (o i loro intermediari) che a luglio avevano ricevuto le comunicazioni di anomalia, a versare – entro 30 giorni - l'Iva relativa al primo trimestre di quest'anno.

Si tratta ovviamente dei contribuenti che, ricevuto l'alert in estate, non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione, e che ora si trovano preclusa la strada del ravvedimento. È comunque possibile avvalersi della riduzione delle sanzioni.

(Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2017, pag. 21)

Contributi previdenziali esclusi dalla "rottamazione" delle liti

Con la circolare 25 settembre 2017, n. 23/E, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi previdenziali sono esclusi dall'ambito applicativo della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Viene così confermata la posizione assunta dall'Inps con la circolare 2 agosto 2016, n. 140 (emanata con riferimento alla sanatoria disposta dal D.L. n. 98/2011).

(Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2017, pag. 32

Semplificare? Troppo complicato

I processi di semplificazione sono troppo complicati: è l'amara conclusione cui sono approdati i tecnici del Senato, come si legge nel dossier sulla "Riduzione degli oneri amministrativi".

Il documento si sofferma in particola-



RASSEGNA STAMPA: sintesi

re sugli adempimenti informativi posti in capo alle imprese, tra i quali lo spesometro. Al riguardo si ricorda che una decina di anni fa l'Unione europea aveva chiesto agli Stati membri di ridurre di almeno il 25 per cento gli adempimenti nel giro di cinque anni. (Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2017, pag. 6)

La crisi di liquidità non evita la sanzione amministrativa

La crisi di liquidità, di per sé, non è sufficiente ad evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguente all'omesso versamento dei tributi: lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22153/2017.

Per i giudici di legittimità, in particolare, il concetto di "forza maggiore" contenuto nel quinto comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997 si identifica con un fatto che obbliga il contribuente a tenere un comportamento differente da quanto avrebbe voluto.

La pronuncia appare in linea sia con alcuni precedenti della Corte di Giustizia Ue, sia con l'orientamento assunto presso la Corte di Cassazione.

(Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2017, pag. 19)

Tari esclusa per magazzini e grandi attività commerciali

Sarebbe pronto il testo del decreto ministeriale che disciplina il trattamento ai fini della Tari del magazzini delle aziende: le nuove regole prevedono l'esclusione dal tributo dei rifiuti che si producono nelle aree di produzione, nei magazzini e nelle attività commerciali medio-grandi (come ad esempio supermercati con superfici superiori a 800 metri quadrati, negozi di abbigliamento, autosaloni).

Nelle ipotesi descritte, potranno essere tassati soltanto i rifiuti prodotti da mense e locali di servizio.

(Il Sole 24 Ore, 27 settembre 2017, pag. 28)

Dubai, esenzioni fiscali per gli investitori

Gli investitori che avvieranno un'attività produttiva all'Ajman free zone (a pochi minuti da Dubai) potranno contare su una serie di vantaggi, quali ad esempio l'esenzione fiscale e la possibilità di usufruire di alcuni servizi professionali. La proposta è stata presentata a Milano da una delegazione degli Emirati Arabi. Al riguardo, il vice direttore generale di Ajman free zone, H.E. Faisal Al Nuaimi, ha sottolineato che l'area propone varie soluzioni di investimento.

(Il Sole 24 Ore, 27 settembre 2017)

Si ha cessione d'azienda quando più contratti sono collegati tra loro In presenza di più cessioni effettuate tra i medesimi soggetti, al fine di con-

CREDITO IVA ANNUALE / TRIMESTRALE:

rimborso-compensazione

A seguito delle recenti modifiche normative, che hanno notevolmente ampliato le ipotesi di fatturazione senza addebito di Iva (reverse-charge, split-payment), molti contribuenti si ritrovano con un'eccedenza di Iva a credito, spesso anche di importo rilevante, al momento della liquidazione lva periodica o in sede di dichiarazione annuale. La situazione sopra descritta comporta notevoli problematiche nella gestione della liquidità aziendale delle imprese obbligate a fatturare le proprie operazioni attive senza poter addebitare l'imposta ai propri clienti: l'azienda si trova infatti a dover finanziare l'Iva pagata sugli acquisti, senza poterla recuperare periodicamente con l'Iva addebitata in passato sulle operazioni attive, ed ora non più incassata.

Può quindi essere utile riepilogare quali sono le condizioni per poter richiedere il rimborso o la compensazione dell'Iva a credito maturata nel periodo.

La periodicità con cui il credito lva maturato può essere richiesto a rimborso, o utilizzato in compensazione nel modello F24, può essere trimestrale o annuale.

CREDITO IVA ANNUALE

I principali presupposti in base ai quali il credito risultante dalla dichiarazione annuale lva, se di importo superiore ad euro 2.582,28, può essere chiesto a rimborso o in compensazione, sono:

- a) esercizio, in via esclusiva o prevalente, di attività che comportano l'effettuazione di operazioni attive soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni (computando anche le operazioni effettuate in reverse charge e in split payment);
- b) effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 e cessioni INTRA di cui al D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- c) acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche (limitatamente all'imposta relativa a tali beni e servizi);
- d) effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies P.R. 633/1972;

Nelle seguenti ipotesi, infine, il credito può essere rimborsato anche se di importo inferiore ad euro 2.582,28:

- cessazione dell'attività;
- credito risultante dalla dichiarazione annuale, se le dichiarazioni dei due anni precedenti risultano a credito (in tal caso il rimborso può essere chiesto per un importo non superiore al minore dei crediti conseguiti nel triennio considerato).

CREDITO IVA TRIMESTRALE

Il credito lva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei sequenti requisiti:

- a) esercizio, in via esclusiva o prevalente, di attività che comportano l'effettuazione di operazioni attive soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni (computando anche le operazioni effettuate in reverse charge e in split payment)
- b) effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 e cessioni INTRA di cui al D.L. 331/93 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
- c) acquisto o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell'ammontare totale degli acquisti e delle importazioni
- d) effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies P.R. 633/1972, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, delle seguenti operazioni:
 - lavorazioni relative a beni mobili materiali;
 - trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
 - prestazioni di servizi creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui all'articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'Unione europea.

L'istanza per procedere al recupero del credito lva maturato in un determinato trimestre solare, avviene presentando il modello TR, in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento

VISTO DI CONFORMITA'

Si ricorda che, laddove il credito lva che si intende compensare sia di importo superiore a 5.000 euro annui:

- la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello;
- vi è l'obbligo di apporre il visto di conformità sul modello o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

ROBERTO BUGLISI Servimprese SRL STP

IPER AMMORTAMENTI: proroga

Con l'art. 14 co. 1 del DL 20.6.2017 n. 91 (convertito con la Legge n. 123 del 3.8.2017), è stato modificato l'art. 1 co. 9 della L. 232/2016, prevedendo la proroga del termine per l'effettuazione degli investimenti ai soli fini dei c.d. iper-ammortamenti dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018. Resta infatti fermo il termine del 30 giugno 2018 per i c.d. "super-ammortamenti".

L'iper-ammortamento è applicabile agli investimenti effettuati:

- dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- ovvero entro il 30.9.2018, purché siano rispettate le condizioni sotto riportate.

CONDIZIONI PER INVESTIMENTI ENTRO IL 30.09.2018

A) acquisti in proprietà

Al fine di poter beneficiare della maggiorazione con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo 1.1.2018 - 30.9.2018, entro il 31.12.2017 devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:

- il relativo ordine dovrà risultare accettato dal venditore;
- dovrà essere effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

B) acquisti in leasing

In caso di acquisto dei beni attraverso contratti di leasing, entro il 31.12.2017:

- il relativo contratto di leasing dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti;
- dovrà essere effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

C) acquisti di beni realizzati mediante contratti di appalto

Per tali beni l'estensione temporale dell'iper-ammortamento al 30.9.2018 entro il 31.12.2017:

- il relativo contratto di appalto dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti;
- dovrà essere effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.

D) acquisti di beni realizzati in economia

Per tali beni, non essendo acquistati presso terzi ma beni realizzati internamente, la prima condizione prevista dalla norma (l'accettazione dell'ordine da parte del venditore) non rileva ai fini dell'estensione del beneficio agli investimenti effettuati entro il 30.9.2018. L'agevolazione potrà essere quindi ottenuta qualora entro il 31.12.2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1.1.2017 - 30.9.2018.

ALESSANDRO DALMONEGO Studio Fronza Comm. Ass.ti

INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2017 n. 191552, ha individuato le attività per le quali saranno approvati con decreto ministeriale i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che sostituiranno i corrispondenti studi di settore e parametri contabili.

Tali indici saranno applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2017, pertanto già nel Modello Redditi 2018.

Per un elenco completo dei codici delle attività economiche (ATECO 2007) interessate si veda il sito www.agenziaentrate.gov.it/normativa/provvedimento/....

Attività coinvolte

Gli indici che saranno elaborati per ciascun settore economico sono così suddivisi:

 29 indici per il settore del commercio (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all'ingrosso di mobili, ecc.);

- 17 indici per il comparto dei servizi (carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici, ecc.);
- 15 indici per il settore delle manifatture (fabbricazione di articoli da viaggio, borse, fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma, ecc.);
- 9 indici per i professionisti (disegnatori grafici, ingegneri, geometri, amministratori di condomini, fisioterapisti ed esercenti altre attività paramediche, psicologi, studi legali, ecc.).

Entro il mese di gennaio 2018, saranno inoltre individuate ulteriori attività con riferimento alle quali saranno approvati i relativi indici nel corso del 2018, al fine di coinvolgere, a regime, l'intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore

ALESSANDRO DALMONEGO Studio Fronza Comm. Ass.ti

RASSEGNA STAMPA: sintesi

siderare tali negozi connessi tra loro e quindi ritenere che vi sia stata una cessione di azienda, occorre verificare il rapporto sussistente tra i singoli elementi ceduti.

Detto principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21767/2017, secondo la quale sotto il profilo tributario l'analisi della fattispecie non può esaurirsi nell'esame documentale: occorre, in altre parole, verificare non soltanto la "sostanza giuridica" del negozio ma anche la sua "sostanza economica".

(II Sole 24 Ore, 21 settembre 2017, pag. 32)

Locazioni, per i contratti con studenti universitari cedolare secca al 10%

L'art. 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 – che ha introdotto la riforma delle locazioni abitative, mandando in soffitta sia l'equo canone (legge n. 392/1978), sia i cosiddetti "patti in deroga" (D.L. n. 333/1992) – prevede una particolare tipologia di contratti riservata agli studenti universitari.

In caso di opzione per tale regime, fino al 31 dicembre 2017 la cedolare secca si applica con l'aliquota agevolata del 10 per cento, rispetto a quella ordinaria del 21 per cento; dal 1° gennaio 2018, invece, tornerà al 15 per cento. A tale trattamento di favore si aggiungono riduzioni del carico Imu e Tasi. (Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2017)

Spunta la sanatoria per il contante

Tra le ipotesi allo studio del Governo vi sarebbe anche l'introduzione di una sanatoria limitata al contante: della misura – che potrebbe essere inserita nel decreto "collegato" alla prossima legge di Bilancio, si è parlato ieri a Milano nel corso del convegno "A Cesare quel che è di Cesare", organizzato dall'Università europea di Roma.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ha posto sul tavolo "il problema di come incentivare l'utilizzo della moneta elettronica in Italia. Valutare leggi fiscali che possano aumentare in una prima fase l'utilizzo della moneta elettronica. E dobbiamo porci il problema di come aggredire il contante che è presente nelle case: utilizzare il contante senza consentire operazioni di pulizia di chi ha ottenuto quel denaro in modo illecito".

(Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2017)

Procura di Milano contro i "falsi Aire"

Nel periodo 2012-2016 è aumentato del 44 per cento il numero dei contribuenti milanesi iscritti all'Aire (Albo degli italiani residenti all'estero):



RASSEGNA STAMPA: sintesi

dato, questo, che ha messo in allarme Agenzia delle Entrate e magistratura, in quanto dietro a tale scelta potrebbe nascondersi il tentativo di aggirare la normativa sulla voluntary disclosure.

È questo il motivo che ha spinto la Procura coordinata da Francesco Greco ad istituire il "Pool latitanti fiscali" all'interno del Dipartimento reati finanziari.

(II Sole 24 Ore, 19 settembre 2017)

Sistri, allo studio il blocco delle sanzioni

Il blocco delle sanzioni previste dalla normativa che disciplina il Sistri (il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti) proseguirà anche l'anno prossimo: lo ha affermato, nel corso di un question time in Commissione Ambiente di Montecitorio, la sottosegretaria all'Ambiente, Silvia Velo.

Il Governo - ha infatti dichiarato la sottosegretaria - "sta già valutando di prevedere un opportuno e adeguato periodo di proroga del regime attualmente viaente".

(Il Sole 24 Ore, 15 settembre 2017, pag. 29)

Deducibili come spese di pubblicità le somme versate alle associazioni sportive

Possono essere dedotte integralmente nel periodo d'imposta le somme versate alle associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di 200mila euro: si tratta infatti di spese di pubblicità. Ad affermare questo importante principio - con la conseguente traslazione dell'onere della prova in capo all'Amministrazione – è stata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21333/2017.

I giudici di legittimità sono approdati a tale conclusione sulla base di quanto dispone l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), ai sensi del quale il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, per il soggetto erogante costituisce, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200 mila euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir. (Il Sole 24 Ore, 15 settembre 2017, pag. 27)

> PIERGIORGIO FRIZZERA Org & Sistemi Srl

INAIL: comunicazione ai fini staticistici e informativi

Dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all'Inail anche gli infortuni sul lavoro con prognosi fino a tre giorni, come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs n. 81/2008). Le comunicazioni saranno monitorate dal SINP (Sistema informatico nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) istituito con il decreto ministeriale del 25 maggio 2016. Pertanto, dal 12 ottobre 2017, va effettuata all'Inail la comunicazione ai fini statistici e informativi, (entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico) contenente i dati e le

Nulla cambia rispetto all'obbligo di trasmettere per via telematica all'Inail (entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico) la **denuncia** a fini assicurativi degli infortuni con prognosi che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, escluso quello dell'evento.

informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino l'assenza dal lavoro di almeno un

giorno (e fino a tre), escluso quello dell'evento.

Riteniamo utile ricordare quanto segue:

Il Decreto Legislativo 151/2015, attuativo del cosiddetto Jobs Act ha, tra l'altro, apportato modifiche al Testo Unico Inail (DPR 1124/1965) ed in particolare:

- Dal 23/12/2015: abrogazione dell'obbligo di tenuta del Registro Infortuni.
- Dal 22/03/2016: viene meno in capo al datore di lavoro soggetto agli obblighi dell'assicurazione Inail, l'obbligo di denunciare l'infortunio alla Autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto è direttamente l'Inail che comunica all'Autorità di P.S. gli Infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni (modificato l'art. 54 del T.U: ora prevede l'obbligo di denuncia alla P.S. da parte dell' Inail solo per gli infortuni mortali o con prognosi superiore ai trenta giorni)

Per il datore di lavoro, al momento, sussistono i seguenti obblighi:

Impresa già esistente al 22 dicembre 2015

- Conservazione del registro infortuni per 4 anni, quindi fino al 22 dicembre 2019.
- Possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 dicembre 2015.

Impresa costituita il 23 dicembre 2015 e successivamente

- Nessun obbligo di acquisto, vidimazione, compilazione, conservazione e tenuta a disposizione del registro infortuni
- Obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL degli infortuni sul lavoro prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.



Tutte le imprese dal 22 marzo 2016

- Il datore di lavoro trasmette telematicamente all'INAIL la denuncia di infortunio entro due giorni dal ricevimento della notizia (e della malattia professionale entro 5 giorni), con riferimento ai dati del certificato medico.
- Il datore di lavoro non deve più comunicare alle autorità di Pubblica Sicurezza la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.

INAIL dal 22 marzo 2016

- Trasmette alle autorità di P.S. la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
- Trasmette all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), per la sede competente, la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni, per consentire l'attivazione delle relative inchieste.

Tutte le imprese dal 12 ottobre 2017

 Obbligo di comunicazione in via telematica all' INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno, e fino a tre giorni, sempre escluso l'evento

Riflessi sul piano sanzionatorio

E' sanzionata la mancata denuncia telematica degli infortuni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro (minimo 1.096 euro, ridotto 1.644 euro), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni.

Dal 12 ottobre 2017, scatterà la sanzione da 548 a 1.972,80 euro (minimo 548 euro, ridotto 657,60 euro) per la mancata comunicazione telematica degli infortuni superiori ad un giorno, legata all'attuazione del SINP.

GABRIELLA BENINI Studio Degasperi/Martinelli

MODELLI INTRASTAT: novità 2018

Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate sono state definite importanti misure di semplificazione degli obblighi Intrastat a partire dal 1° gennaio 2018. L'intervento punta a semplificare e ridurre gli adempimenti per le imprese cercando di evitare il perdurare di inutili duplicazioni nella trasmissione di dati già noti all'amministrazione finanziaria. In tal modo il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi dovrebbe ridursi al minimo, diminuendo gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente. La disciplina verrà modificata tramite:

- l'abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- l'attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- modifica delle soglie per determinare i soggetti obbligati a presentare i modelli: da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi;
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro;
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. Difatti, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del

campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, si passa dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.

Per quanto attiene le informazioni statistiche verranno ricavate dall'amministrazione finanziaria sfruttando i dati della comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 DL 78/2010 ("nuovo spesometro"), e quelli contenuti nelle fatture elettroniche trasmesse telematicamente.

Il provvedimento, poi, precisa che a differenza di quanto previsto sinora, la verifica del superamento delle soglie dovrà avvenire per ciascuna tipologia di operazioni (acquisti di beni o prestazioni di servizi ricevute). Le soglie opereranno in maniera indipendente: il

superamento della soglia per una categoria non inciderà sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni. Se ad esempio un operatore dovesse superare la soglia dei 200.00 euro per gli acquisti intra di beni, dovrà presentare mensilmente il modello INTRA-2 bis, ma continuerà ad essere esonerato dalla presentazione dei modelli INTRA per i servizi ricevuti.

Per quanto riguarda le scadenze relative all'anno 2017 è confermato l'obbligo comunicativo generalizzato secondo le scadenze del 25 ottobre 2017 (per il terzo trimestre) e del 25 gennaio 2018 (per il quarto trimestre).

> FILIPPO PALLAORO Studio Degasperi/Martinelli

TABELLA RIEPILOGATIVA					
Modello Intrastat	Operazione	Regole	Novità		
Intra trimestrali	Acquisto beni/servizi	Obbligo per operazioni fino a euro 50.000	Abolito		
Intra 2bis mensili	Acquisto beni	Obbligo per operazioni > euro 50.000 nel trimestre	Obbligo per operazioni > euro 200.000 nel trimestre. Valenza solo statistica		
Intra 2quater mensili	Acquisto servizi	Obbligo per operazioni > euro 50.000 nel trimestre	Obbligo per operazioni > euro 100.000 nel trimestre. Valenza solo statistica		
Intra 1 bis	Cessione di beni	Fino ad euro 50.000 periodicità trimestrale Superiori ad euro 50.000 periodicità mensile	Regole invariate: compilazione dati statistici opzionale per operazioni <100.000 euro al trimestre		
Intra 1quater	Cessione di servizi	Fino ad euro 50.000 periodicità trimestrale Superiori ad euro 50.000 periodicità mensile	Regole invariate		

TASSA AIRBNB: affitti brevi

AIR vuol significare la modalità on line del social network mentre BNB è una restrizione del nostro B&B ma senza colazione.

La ritenuta sugli affitti brevi andava versata per la prima volta lunedì 17 luglio ma continua a far discutere, anche perché molti intermediari non hanno trattenuto il 21% di imposta sui canoni riscossi e versati ai locatori nel mese di giugno, complice l'arrivo in extremis del provvedimento delle Entrate. E' da premettere che i proprietari che si sono visti accreditare il canone senza ritenuta non rischiano sanzioni.

La regola base.

La ritenuta è pari al 21% e deve essere applicata sui contratti di locazione breve (durata non superiore a 30 giorni) stipulati da privati che affittano abitazioni al di fuori di attività d'impresa. A dover trattenere l'importo sono gli intermediari – comprese le agenzie immobiliari e i portali online – che mettono in contatto locatori e inquilini, quando riscuotono il canone o intervengono nel pagamento.

Affitti brevi stipulati prima del 1° giugno. Non sono soggetti all'obbligo di ritenuta, anche se i canoni vengono pagati dopo questa data. Ad esempio, un contratto firmato il 20 maggio per la locazione turistica di una casa al mare dal 1° al 20 luglio, non prevede l'applicazione della ritenuta. È un caso comune, soprattutto per le case vacanze, prenotate in genere con largo anticipo. Il contratto si perfeziona con la comune volontà delle parti, documentabile anche con uno scambio di email in cui si precisano i termini dell'accordo, se non ci sono atti registrati alle Entrate con "data certa".

Contratti stipulati direttamente dal proprietario. Quando il locatore stipula direttamente il contratto e incassa il canone, anche se ha trovato l'inquilino tramite un portale online, non si pone neppure il problema della ritenuta. Se il contratto ha durata non superiore a 30 giorni, il locatore che incassa direttamente il canone opterà eventualmente per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2018.

Affitti in cui l'intermediario non incassa i corrispettivi. Anche quando il contratto viene stipulato tramite un intermediario (internet o tradizionale) questi deve effettuare la ritenuta solo se incassa il canone dall'inquilino e lo versano al locatore. Quando l'intermediario non riscuote il canone (che può essere versato direttamente dall'inquilino al proprietario), non c'è obbligo di trattenere nulla.



Contratti di sublocazione. Quando l'inquilino è autorizzato a subaffittare la casa, i corrispettivi dei contratti brevi di sublocazione sono soggetti alla ritenuta, sempre che siano stipulati dal 1° giugno in poi. Attenzione: la vera novità della manovrina è che i proventi di questi contratti possono essere sottoposti alla cedolare secca sugli affitti (in precedenza generavano "redditi diversi" soggetti a Irpef con aliquote progressive). Lo stesso vale per i corrispettivi dei contratti con cui il comodatario concede la casa a terzi a titolo oneroso. Contratti con prestazioni accessorie. Secondo la manovrina, si considerano affitti brevi – e sono soggetti alla ritenuta se stipulati dal 1° giugno – anche i contratti in cui il locatore offre i servizi di pulizia dei locali e fornitura della biancheria. La legge non menziona la somministrazione di alimenti o altri servizi accessori: se vengono offerti, il corrispettivo non è soggetto a ritenuta e, al contempo, non può essere sottoposto a cedolare secca ma va tassato con l'Irpef tra i "redditi diversi" (sempre che il proprietario agisca come privato, altrimenti si configura un reddito d'impresa). Canoni e commissioni. La ritenuta deve essere effettuata, dicono le Entrate, sul «corrispettivo lordo derivante dal contratto», cioè sull'ammontare dovuto dal conduttore. Questo significa che l'eventuale commissione pagata all'intermediario non può essere dedotta. Ad esempio, su un canone di 1.000 euro con una commissione di 100 euro, la ritenuta del 21% è pari a 210 euro.

Canoni versati nel mese seguente. La ritenuta deve essere effettuata "all'atto del pagamento", affermano le Entrate. Quindi, nel momento in cui l'intermediario versa il canone al locatore. Dopodiché, va versata "entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata". Ad esempio, per un contratto stipulato il 10 giugno, in cui l'intermediario incassa il canone dall'inquilino il 29 giugno e lo versa al proprietario il 3 luglio, la ritenuta andava versata all'Erario entro il 16 agosto.

Canoni incassati in parte al check-in. In alcuni casi l'intermediario incassa una certa quota del canone (ad esempio 200 euro su 500) mentre il resto viene riscosso direttamente dal locatore al momento del check-in. Il caso non è menzionato espressamente dal provvedimento delle Entrate, ma in auesta ipotesi la ritenuta dovrebbe essere applicata solo su 200 euro, anche se il corrispettivo lordo del contratto è pari a 500 euro. Se così non fosse, potrebbero aversi addirittura casi di ritenute superiori all'importo incassato dall'intermediario. È bene comunque precisare la modalità di pagamento nel contratto. Contratti di affitto lunghi. Può essere banale ricordarlo, ma la ritenuta si applica solo ai contratti di durata non superiore a 30 giorni. Oltre questa durata, si seguono le regole ordinarie: il contratto va registrato con il modello RLI e il proprietario può scegliere la cedolare secca al momento della registrazione o in una delle annualità successive.

Contratti brevi registrati. Per i contratti di lo-

cazione con durata non superiore a 30 giorni, la registrazione alle Entrate è facoltativa. Se però il contratto viene registrato, questo non esclude l'applicazione della ritenuta.

E' evidente che la normativa ha seminato il caos nelle varie categorie interessate. Le nuove disposizioni, introdotte dalla manovra correttiva convertita, vedono diverse interpretazioni a seconda dell'intermediario che le deve applicare. La maggior parte degli operatori non ha rispettato il termine per il versamento della cedolare secca del 21% previsto dalla nuova normativa, che era fissato per il 17 luglio. Per chi non versa il dovuto si applicherebbero due tipologie di sanzioni: per la mancata trattenuta della somma richiesta (sanzione del 20%) o per il mancato versamento (sanzione è del 30%.) Una sanzione esclude l'altra.

Il problema però si inizierà a porre operativamente tra un anno, quando l'Agenzia attiverà le procedure di controllo sui modelli 770.

L'incontro del 27 settembre avvenuto tra Ministero dell'Economia, Agenzia delle Entrate ed operatori professionali è servito a definire – e confermare – le modalità di funzionamento della neonata imposta

È stata tra l'altro confermata l'inapplicabilità delle sanzioni fino all'11 settembre 2017 viste appunto le grosse difficoltà riscontrate nella puntuale interpretazione della norma.

PIERGIORGIO FRIZZERA Organizzazione & Sistemi srl

ROTTAMAZIONE: ecco il bis

Con il decreto fiscale "Salvo-Intese" approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 13 ottobre scorso alcuni contribuenti distratti possono essere riammessi a beneficiare della rottamazione delle cartelle.

Ci riferiamo alla procedura della rottamazione dei ruoli trasmessi dal 2000 al 2016 agli Agenti della riscossione e contenuta nell'art. 6 del decreto legge 193 del 2016 che consentiva il pagamento agevolato riconoscendo lo stralcio di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Prevedeva la presentazione di apposita istanza di ammissione entro il 21 aprile 2017 ed imponeva il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione entro luglio 2017 o in un massimo di 5 rate che scadono/scadevano a luglio 2017, a settembre 2017, a novembre 2017, ad aprile 2018 e a settembre 2018.

Costituiva motivo di decadenza il tardivo o insufficiente pagamento anche di una sola rata; inoltre era previsto che i debitori che avessero già dilazionato dei ruoli avrebbero dovuto onorare le rate che scadevano da ottobre a dicembre 2016.

Quest'ultimo passaggio ha creato molta incertezza e complicazioni per i contribuenti interessati alla sanatoria. Il disguido deriva dal fatto che la norma stabilisce che, in presenza di rate scadute, i pagamenti dei debitori sono imputati prioritariamente alle quote più vecchie quindi, chi aveva morosità pregresse, si è visto imputare le rate da ottobre a dicembre 2016 (adempimenti richiesti dal DL 193/2016) alle mensilità precedente con conseguente rigetto dell'istanza di rottamazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il decreto fiscale approvato apre tre opportunità:

- 1. riammette i debitori che hanno pagato tardi o non hanno pagato le rate che sono scadute a luglio o settembre 2017
- estende la rottamazione ai carichi di ruolo trasmessi dal 1 gennaio 2017 a settembre 2017
- 3. riammette i debitori che si sono visti opporre il diniego per mancato pagamento di rate da dilazione dei ruoli che scadevano da ottobre a dicembre 2016

Relativamente al primo punto, il testo del decreto stabilisce che i termini di pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017; ne deriva che chi aveva dilazionato in tre o più rate l'importo originario e non ha adempiuto, dovrà versare le due rate scadute oltre a quella in scadenza a novembre 2017. Passando al secondo punto, sono riconfer-

mati le regole di rottamazione della disciplina originaria. Viene stabilito che l'istanza va presentata entro il 15 maggio 2018 utilizzando la nuova modulistica che sarà approvata prossimamente; la comunicazione delle somme da versare viene trasmessa dall'agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2018 ed che il pagamento va fatto in un massimo di cinque rate scadenti a luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, nonché febbraio 2019.

Il terzo punto prevede la presentazione di apposita istanza entro fine anno sulla nuova modulistica che sarà resa disponibile entro il mese di ottobre 2017 ed il pagamento di tutte le somme scadute a fine dicembre 2016 comprensive degli interessi di mora, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2018. L'ulteriore pagamento delle somme derivanti dalla rottamazione dei carichi affidati a fine 2016 dovrà essere effettuato in un massimo di tre rate scadenti a settembre, ottobre e dicembre 2018 maggiorate di interessi di dilazione a partire dal 1 agosto 2017.

Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti per riuscire a dare risposte complete ai contribuenti in attesa di sistemare le loro pendenze con il Fisco.

ROBERT SCHUSTER Protax srl